



0003526-07/02/2018-SCCLA-PCGEPRE.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono i Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata, nell'ambito delle rispettive competenze, alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o Sottosegretario delegato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Segretario generale 24 agosto 2011 recante la disciplina dell'organizzazione interna del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri" come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2017 e, in particolare, l'articolo 28 concernente il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;

Ritenuto opportuno procedere alla ridefinizione dell'organizzazione interna del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2017, al fine di potenziare l'Ufficio per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività



Presidenza del Consiglio dei Ministri

normativa del Governo e garantire una migliore distribuzione delle competenze nell'ambito del Dipartimento medesimo;

Informate le Organizzazioni Sindacali;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche al decreto del Segretario generale 24 agosto 2011 recante la disciplina dell'organizzazione interna del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi)

1. Al decreto del Segretario generale del 24 agosto 2011, recante la disciplina dell'organizzazione interna del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:
 - a) "Servizio affari della Presidenza del Consiglio dei ministri e questioni istituzionali";
 - b) "Servizio affari esteri, ordine e sicurezza interna ed estera, giustizia e rapporti civili";
 - c) "Servizio affari relativi alla cultura, all'istruzione, all'università e alla ricerca e all'ambiente";
 - d) "Servizio attività economiche e finanza pubblica";
 - e) "Servizio affari sociali e relativi alla gestione del territorio";
- b) all'articolo 2, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Presso l'Ufficio operano due strutture di livello non dirigenziale, a supporto dei servizi di cui al comma 2, con il compito di curare, rispettivamente, la revisione tecnico-formale degli atti normativi e il raccordo tra i predetti servizi ai fini dell'istruttoria degli emendamenti a proposte e disegni di legge.»;
- c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «I servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «I servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e)»;
- d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Art. 8
(Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. L'Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con le Amministrazioni interessate, le attività concernenti il contenzioso dinanzi alle Corti internazionali e dinanzi alle giurisdizioni nazionali, che abbia quale legittimato attivo o passivo la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione degli affari in materia di lavoro e di protezione civile. Assicura l'attuazione della legge 9 gennaio 2006, n. 12, e, in particolare, delle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2007 e coopera con le altre amministrazioni competenti nell'individuazione delle iniziative concernenti la prevenzione e la repressione delle violazioni dei diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri. Cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalità e i relativi rapporti con gli uffici della Corte costituzionale. Provvede al recupero delle somme ed all'esecuzione dei titoli giudiziari concernenti il contenzioso di competenza. Assicura, se richiesto, la consulenza giuridico-legale di carattere generale per quanto concerne la fase pre-contenziosa ai Dipartimenti ed Uffici della Presidenza. Dall'Ufficio dipende un autonomo archivio del contenzioso.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

- a) "Servizio contenzioso costituzionale e rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo";
- b) "Servizio istruttoria del contenzioso ordinario e amministrativo";
- c) "Servizio esecuzione titoli giudiziari e recupero";

e) l'articolo 9 è abrogato.

f) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: « Art. 10

(Servizio contenzioso costituzionale e rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo)

1. Il Servizio contenzioso costituzionale e rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo svolge i seguenti compiti:

- a) effettua l'istruttoria dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato;
- b) effettua l'istruttoria delle questioni di legittimità costituzionale in via principale promosse dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano nei confronti di leggi dello Stato;
- c) effettua l'istruttoria delle questioni incidentali di legittimità costituzionale e predisporre le determinazioni di intervento del Presidente del Consiglio, presso la Corte Costituzionale;
- d) effettua l'istruttoria dell'ammissibilità delle richieste referendarie;
- e) cura gli adempimenti relativi alle ordinanze istruttorie della Corte Costituzionale;
- f) presta il supporto nella ricerca scientifica e normativa nell'ambito dei compiti di consulenza giuridico-legale generale, anche con l'espressione dei pareri nelle materie di competenza dell'Ufficio;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- g) effettua studi, ricerche e relazioni, su richiesta del Coordinatore dell'Ufficio, ai fini del supporto e della consulenza giuridica al Presidente del Consiglio dei ministri, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza e al Segretario generale nelle materie di competenza;
- h) su richiesta del Coordinatore dell'Ufficio, provvede al coordinamento del contenzioso di rilievo costituzionale pendente dinanzi alle autorità giudiziarie;
- i) assicura il monitoraggio sui processi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e sullo stato di esecuzione delle sue pronunce;
- l) vigila sull'effettivo rispetto, da parte delle Amministrazioni responsabili, dell'obbligo giuridico di dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, promuovendo, se del caso, l'adozione delle misure individuali o generali per garantire l'adeguamento ai principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- m) promuove o adotta, previo raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, le opportune iniziative per la definizione amichevole delle controversie, secondo i parametri di equità adottati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle forme stabilite dall'articolo 39 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dagli articoli 62 e 62A del Regolamento di procedura davanti alla menzionata Corte;
- n) cura gli adempimenti relativi all'esercizio della rivalsa prevista dall'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusivo riferimento alle sentenze e alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo;
- o) propone la presentazione di piani di azione inerenti l'esecuzione delle sentenze e formula proposte per l'attuazione di politiche di intervento, anche normativo, finalizzate ad assicurare la piena conformità dell'ordinamento nazionale ai principi della Convenzione europea ed alla giurisprudenza della sua Corte;
- p) cura la comunicazione alle Camere, previo raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo ai fini dell'esame da parte delle competenti commissioni parlamentari;
- q) predispose la relazione annuale al Parlamento sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo e ne cura la pubblicazione sul sito internet del Governo;
- r) assicura la puntuale trasmissione ai competenti Uffici del Consiglio d'Europa, per il tramite della citata Rappresentanza permanente, delle informazioni sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo e dei provvedimenti adottati;
- s) propone iniziative per incrementare la conoscenza delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo e delle decisioni e risoluzioni del Comitato dei Ministri relative alle pronunce stesse, nonché delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle prassi rilevanti in materia di esecuzione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- t) collabora con il Centro elettronico della Corte di cassazione nella implementazione della banca dati sulla giurisprudenza della Corte europea;
- u) cura l'attività di pubblicazione, sul sito del Governo, delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo riguardanti l'Italia e delle sentenze pronunciate nei confronti di altri Stati di particolare rilievo;
- v) cura la raccolta e la elaborazione di dati statistici sull'andamento del contenzioso italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e ne cura la periodica pubblicazione sul sito internet del Governo. »;

g) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: « Art. 11

(Servizio istruttoria del contenzioso ordinario e amministrativo)

1. Il Servizio istruttoria del contenzioso ordinario e amministrativo svolge i seguenti compiti:

- a) cura il coordinamento delle attività del contenzioso nei giudizi civili, penali ed amministrativi curato dai Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio competenti per materia, sia nella fase di raccolta di elementi di fatto e di diritto utili alla difesa delle Amministrazioni, sia nella gestione delle fasi processuali;
- b) effettua l'istruttoria e predispone le autorizzazioni alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali su richiesta delle Amministrazioni dello Stato;
- c) predispone i decreti di autorizzazione al patrocinio legale da parte dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (recante "Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato") e successive modificazioni e integrazioni;
- d) cura l'istruttoria delle richieste di patrocinio dei pubblici dipendenti;
- e) cura, in coordinamento con l'Avvocatura dello Stato e gli uffici del Ministero della giustizia, il contenzioso in materia di responsabilità civile dei magistrati;
- f) cura le attività, d'intesa con l'Avvocatura dello Stato e con le amministrazioni interessate, per la definizione transattiva delle controversie di competenza del Dipartimento;
- g) effettua la raccolta dei dati statistici ed effettua il monitoraggio sull'andamento dei contenziosi seriali al fine delle indicazioni da rendere al Coordinatore dell'Ufficio, in raccordo con il Servizio esecuzione titoli giudiziari e recupero, in ordine alla programmazione delle risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione dei titoli sfavorevoli, e fornisce elementi utili alla formulazione di eventuali proposte normative o amministrative di razionalizzazione o riduzione dell'impatto del contenzioso;
- h) effettua l'istruttoria sugli atti precontenziosi, acquisendo gli elementi di valutazione, ove necessario, dalle altre amministrazioni interessate;
- i) relaziona al Coordinatore dell'Ufficio sulle specifiche questioni precontenziose o contenziose sottoposte alle valutazioni dell'Ufficio. »;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

h) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: « Art. 12

(Servizio esecuzione titoli giudiziari e recupero)

1. Il Servizio esecuzione titoli giudiziari e recupero, nell'ambito del contenzioso di competenza del Dipartimento, svolge i seguenti compiti:

a) cura il coordinamento delle attività del contenzioso esecutivo in relazione ai titoli giudiziari di condanna e, in particolare:

1. adotta i provvedimenti di esecuzione dei titoli giudiziari di condanna;
2. effettua l'istruttoria ai fini dell'opposizione agli atti esecutivi;
3. gestisce i capitoli di bilancio relativi alle spese per il contenzioso di competenza;
4. provvede al rimborso delle spese per le missioni effettuate dagli avvocati dello Stato per conto della Presidenza;
5. liquida gli onorari degli avvocati delegati alla difesa, consulenti tecnici di parte e consulenti tecnici d'ufficio;
6. provvede al rimborso delle spese di testimoni;
7. presta supporto al Servizio istruttoria del contenzioso ordinario e amministrativo per l'esame degli elementi di natura tecnico-contabile relativi anche alla eventuale definizione transattiva delle controversie;
8. provvede agli adempimenti fiscali a carico del sostituto d'imposta;

b) cura il coordinamento delle attività del contenzioso esecutivo in relazione ai titoli giudiziari favorevoli all'amministrazione, e in particolare:

1. adotta i provvedimenti di esecuzione dei titoli giudiziari favorevoli;
2. cura l'istruttoria per l'avvio delle procedure esecutive nonché dei procedimenti monitori per la realizzazione dei crediti vantati sulla base dei titoli in questione;
3. cura l'istruttoria per l'esercizio dell'azione di rivalsa in materia di responsabilità civile dei magistrati;
4. provvede al recupero delle spese di giustizia ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
5. provvede all'iscrizione a ruolo dei crediti ed ai conseguenti adempimenti riguardanti gli enti creditori, con particolare riguardo al monitoraggio dell'attività di rendicontazione;
6. coadiuva il Servizio contenzioso costituzionale e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo nell'esame degli elementi di natura tecnico-contabile necessari alla elaborazione delle proposte economiche di definizione amichevole delle controversie dinanzi alla Corte europea per i diritti dell'uomo. »;

i) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente: « Art. 12-bis

(Nucleo di supporto tecnico per il contenzioso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Presso l'Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo, è istituito il Nucleo di supporto tecnico per il contenzioso dinanzi alla Corte europea per i diritti dell'uomo, che si avvale di esperti con incarichi di consulenza designati con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento, nell'ambito del contingente assegnato al Dipartimento ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, con il compito di assicurare il supporto tecnico scientifico nello svolgimento delle attività attribuite all'Ufficio. ».

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. L'efficacia del presente decreto decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di registrazione da parte della Corte dei conti.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, **30 GEN. 2018**

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERNI
Reg.ne - Prev. n *278*

14 FEB 2018

IL MAGISTRATO
[Handwritten signature]

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOZIATO AL N. *380/2018*
Roma, *6/2/2018*
IL REVISORE

[Handwritten signature]

IL DIRIGENTE
[Handwritten signature]